

INFORMAZIONI SULLA BANCA

PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG società cooperativa

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari
Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Via Cividina, 9 – 33035 Martignacco (UD)

Tel.: 0432.658811 - Fax: 0432.658844

Email: info@primacassafvg.it PEC: info@pec.primacassafvg.it Sito internet: www.primacassafvg.it

Registro delle Imprese della CCIAA di Udine n. 00249930306

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 275.80 - cod. ABI 08637.1

CHE COS'E' L'EFFETTO CAMBIARIO A GARANZIA

La banca può accettare **effetti cambiari a garanzia** del rimborso di finanziamenti a firma del cliente (obbligato principale) e di un terzo (avallante) o anche solo di un terzo.

Gli effetti cambiari a garanzia possono essere rilasciati "in bianco" ovvero con scadenza "a vista".

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la Banca può mettere all'incasso l'effetto e nel caso di protesto agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio.

Effetti in bianco - Nel caso in cui l'effetto sia rilasciato "in bianco" la Banca ha facoltà di completarlo, nei termini di legge, con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la data di scadenza ritenuta più opportuna.

Principali rischi

Obbligo di rimborsare alla banca le somme garantite dagli effetti cambiari, in caso di mancato adempimento del finanziamento garantito.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
-----------------------------------	----------------------

Spese invio comunicazioni ai sensi della normativa sulla trasparenza bancaria	€ 2,00
---	--------

Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di banca virtuale o ottenere tempestivamente copia per posta elettronica.

SPESE PER RICHIESTE VARIE

Ricerche d'archivio, per ogni foglio (oltre alle spese reclamate dalla corrispondente)	€ 1,00
Rilascio di altri documenti (per esempio lettere di referenze)	€ 10,00

L'applicazione dei tassi esposti viene effettuata fatto salvo il rispetto del tasso soglia ai sensi della legge sull'usura.

RECESSO E RECLAMI

Inadempimento

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni garantite dagli effetti rilasciati, l'obligato principale e l'avallante sono tenuti a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovute, per capitale, interessi anche di mora, spese, tasse ed ogni altro accessorio; , la banca può mettere all'incasso l'effetto e nel caso di protesto agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono col proprio patrimonio.

Reclami, ricorsi e mediazione

Nel caso in cui sorga una controversia con la banca, il cliente può presentare un reclamo con una delle seguenti modalità:

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a PrimaCassa – Credito Cooperativo FVG soc. coop. – Ufficio Reclami - via Cividina, n. 9 – 33035 – Martignacco (UD)
- in via informatica all'indirizzo e-mail della banca: info@primacassafvg.it o all'indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.primacassafvg.it;
- consegnati allo sportello della succursale presso cui è intrattenuto il rapporto, dietro rilascio di ricevuta.

La Banca risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet www.conciliatorebancario.it
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Se il cliente intende rivolgersi al giudice, egli – se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio sopra indicati – deve preventivamente, pena l'improcedibilità della relativa domanda, rivolgersi all'ABF oppure attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario. Rimane fermo che le parti possono concordare, anche successivamente alla conclusione del presente contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

LEGENDA

Avallante	Il soggetto, diverso dall'emittente, che, sottoscrivendo la cambiale (il pagherò cambiario), assume un'obbligazione di garanzia personale per il pagamento di tutta o parte della somma indicata nel titolo.
Avallo	E' una dichiarazione apposta sulla cambiale con la quale un soggetto (avallante) si assume la garanzia del pagamento del titolo di uno degli obbligati cambiari (avallato).
Cambiale "in bianco"	La cambiale, firmata all'atto del rilascio, ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore.
Cambiale con scadenza "a vista"	La cambiale che scade nel momento della presentazione, che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito.
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca.
Privilegio legale	Rappresenta il titolo di prelazione del credito della banca avente per oggetto i beni mobili dell'impresa finanziata.
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale, che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati dei protesti vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.